

CRITERI VALUTAZIONE SCRUTINI FINALI

A) Criteri di valutazione al termine del I Anno

(Linee Guida 2019 di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61)

1. Il Consiglio di classe accerta la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi, sulla base dei criteri adottati dal collegio dei docenti.

a) Se lo studente ha frequentato per meno del 75% del monte ore personalizzato e non ha diritto a deroga:

- l'anno scolastico non è valido;
- la mancata frequenza è segnalata all'autorità competente ove ne ricorrano gli estremi;
- il CdC valuta l'opportunità di un eventuale ri-orientamento;
- il CdC non redige la certificazione delle competenze;
- in caso di re-iscrizione, anche d'ufficio, nello stesso istituto nell'anno scolastico successivo sarà redatto un nuovo P.F.I..

b) Se lo studente ha frequentato almeno il 75% del monte ore personalizzato o ha diritto alla deroga si passa al punto successivo.

2. Il consiglio di classe valuta gli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, le competenze maturate, la motivazione e le attitudini. In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti.

- a) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. Lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.
- b) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc...). Lo studente è ammesso alla classe successiva. Il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo.
- c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. Il CdC ammette lo studente all'anno scolastico successivo e modifica il P.F.I. prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:
 - partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei);
 - partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estivi; Ove ne ricorrano le condizioni il CdC adotterà i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I. (cfr. punto b)).

d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito degli adattamenti del P.F.I. di cui al punto c) e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è non ammesso alla classe successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.

B) Criteri di valutazione scrutini finali anni successivi

Il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base dei parametri valutativi stabiliti preventivamente nelle tabelle di cui sopra, procede ad una valutazione che tenga conto:

- della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, nell'anno scolastico successivo;
- della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi di detto anno scolastico. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma, ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti.

In una leale collaborazione tra scuola e famiglia tutte le deliberazioni assunte dal consiglio di classe saranno rese note attraverso formale comunicazione per gli adempimenti successivi.

Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo (art.6, comma 2, O.M. 92/07).

Il consiglio di classe procede a:

1. **ammissione alla classe successiva** per gli alunni che conseguono una votazione di almeno sei decimi in ciascuna disciplina; relativamente ai PCTO (classi III e IV), la valutazione espressa dal tutor comporta media con il voto delle discipline alla stessa collegata.

Il Consiglio di Classe procede al **giudizio finale di promozione nei confronti degli studenti per i quali siano state espresse valutazioni positive**, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti e sulla base dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo.

Nel dichiarare la promozione degli alunni il cui profitto sia sicuramente sufficiente in tutte le discipline, ivi compreso il comportamento, il Consiglio di Classe opera utilizzando l'intera fascia di voti decimali e valorizzando i risultati conseguiti dagli alunni sia in termini di preparazione specifica che sulla base dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. Tale condotta assicura una corretta e giusta differenziazione dei meriti acquisiti dai singoli studenti in corso d'anno.

2. **non ammissione alla classe successiva** per gli alunni *che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione* (art.6, comma 5, O.M. 92/07).

Il Consiglio di Classe procede altresì al giudizio finale di non promozione, nei confronti degli studenti che abbiano avuto una valutazione sul comportamento inferiore a sei decimi o presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione, secondo i seguenti criteri:

- a) **quattro insufficienze gravi** ≤ 4 ;
- b) **diffuse insufficienze lievi pari con voto 5** se il C. di C. valuta le insufficienze pregiudizievoli della preparazione complessiva dell'alunno e tali da precludere la possibilità di seguire proficuamente gli apprendimenti degli anni successivi.
- c) Ad un giudizio di non ammissione devono concorrere, tra gli altri, alcuni fattori determinanti:
- d) la presenza di insufficienze tali che rendano effettivamente impossibile, durante il periodo di sospensione delle lezioni, il recupero delle carenze nella preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza dell'anno scolastico successivo.
- e) la inadeguatezza a risolvere il problema con un corso di recupero in tali discipline;

- f) l'atteggiamento complessivo dimostrato nei confronti della vita scolastica e agli impegni ad essa connessi;
- g) la regolarità dimostrata nel frequentare le lezioni e le altre iniziative scolastiche.

In caso di non ammissione alla classe successiva viene formulata dal consiglio di classe una formale deliberazione in tal senso e, contestualmente, compilata una comunicazione alla famiglia contenente un'analitica descrizione dei risultati conseguiti e delle motivazioni per le quali si è giunti a tale determinazione.

3. Sospensione del giudizio

Premesso che il giudizio finale non può essere sospeso in caso di numerose e gravi insufficienze, e tenuto conto che precedentemente allo scrutinio finale sono stati attivati corsi di recupero, nei confronti degli alunni che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, la sospensione del giudizio finale da parte del Consiglio di Classe può essere deliberata in via ordinaria quando il numero delle discipline non sufficienti e la gravità delle stesse rispettino i parametri seguenti :

- a) Il Consiglio di Classe delibera la sospensione del giudizio nei confronti degli alunni che in sede di scrutinio finale presentino fino a un massimo di tre discipline con valutazioni insufficienti non gravi.

Il Consiglio di Classe procede ad una valutazione che tenga conto della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso ai sensi del art. 6 c. 3 e c. 4 dell' O.M. n. 92/2007 **il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale** e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero che verranno svolte nel periodo estivo con verifica finale da parte dei docenti della classe prima dell'inizio del successivo anno scolastico, secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti ed in ottemperanza al D.M. 80 del 3 ottobre 2007. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al Consiglio di Classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale.

Viene altresì compilata una comunicazione alla famiglia contenente un'analitica descrizione dei risultati conseguiti e delle motivazioni per le quali si è giunti a tale determinazione, le modalità di recupero stabilite, il relativo calendario dei corsi e delle prove di verifica cui l'alunno sarà sottoposto.

C) Non scrutabilità degli studenti per eccessivo numero di assenze come da integrazione a seguito delibera n. 41 Collegio Docenti 13 Novembre 2019

Ai sensi dell'art. 14 comma 7 del D.P.R 122/2009 “per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente , è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato“; pertanto, in sede di scrutinio finale, occorrerà calcolare i tre quarti delle ore settimanali previste dai diversi corsi di studio , e moltiplicare tale cifra per 33 settimane.

Non potranno essere scrutinati gli alunni che non abbiano raggiunto tale soglia minima.

Per tutte le classi il monte ore annuale è 1056, per cui la soglia massima di assenze consentite è di 264 ore.

Per la classe prima sperimentale quadriennale il monte ore annuale è di 1320 ore, e la soglia da non superare è di 330 ore

I consigli di classe possono derogare a tale norma, nei casi di assenze debitamente documentate rientranti nelle seguenti tipologie :

- Motivi di salute (ricoveri ospedalieri o cure domiciliari certificate anche dal medico di famiglia a mezzo ricettario indicante il numero di matricola regionale) in forma continuativa o ricorrente , Visite specialistiche e day hospital;
- Motivi personali e/o familiari documentati;
- Uscite anticipate per partecipazione ad attività sportive o agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici, progetti PON, visite guidate, viaggi di istruzione , conferenze etc.);
- Assenze dei figli di persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale, per visita ai propri familiari in carcere

Dette deroghe sono previste, per i casi debitamente documentati, a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di valutare gli alunni stessi.